

Esercizio e Gestione Unificata delle Acque (E.G.U.A. s.r.l.)

**Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Triennio 2025-2027
(P.T.P.C.T.)
Data di aggiornamento 31 gennaio 2025**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/03/2025
Pubblicato sul sito internet del Comune di Cogorno – Sezione “Servizi al cittadino – Servizio Idrico Integrato” e sul sito della Società E.G.U.A. – Sezione “Trasparenza”*

SOMMARIO

I. PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Premessa	3
2. Le società a partecipazione pubblica quali destinatarie della legge anticorruzione	3
3. Profilo societario	6
4. Finalità del Piano	7
5. Procedimento di adozione del Piano	9
6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed altri soggetti preposti alla prevenzione della corruzione	9
7. Gestione del rischio	11
8. Condotte rilevanti	11
9. Le aree di rischio	13
10. Modalità di valutazione delle aree di rischio	14
11. Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi	20
12. Disposizioni in materia di inconferibilità o incompatibilità	23

II. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

1. Premessa	24
2. Adozione del Programma	24
3. Il Responsabile della Trasparenza	25
4. Comunicazione del Programma	25
5. Caratteristiche dei dati pubblicati	25
6. Rispetto delle prescrizioni previste dal Programma	26
7. Accesso civico	27
8. Accesso civico generalizzato	27

I. PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Premessa

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società E.G.U.A. - triennio 2025-2027 – si colloca in una linea di continuità con i precedenti e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T. 2022-2024. Preliminarmente si evidenzia che la Società non rientra tra i soggetti tenuti all'adozione del PIAO ai sensi del d.l. n. 80/2021 e, pertanto, è stata tendenzialmente riconfermata l'impostazione dei precedenti Piani.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano un'attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Ci si riferisce, pertanto, alla corruzione in un'accezione assai ampia, che esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nella deviazione dall'integrità e dalle regole etiche comunemente accettate, risolvendosi in un danno per la Società, anche solo d'immagine.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituendo un programma di attività, con individuazione delle aree di rischio specifico, delle misure di prevenzione da implementare in relazione al grado di pericolosità dei rischi specifici, alle figure responsabili ed ai termini per l'applicazione concreta di ciascuna misura.

Il P.T.C.P. è supportato da una preliminare analisi, consistente nell'esame dell'organizzazione della Società e del suo funzionamento, al fine di valutare tutti i principali rischi di attività corruttive.

2. Le società a partecipazione pubblica quali destinatarie della legge anticorruzione

L'art. 1, commi 60 e 61, della l. 190/12, ed i relativi decreti attuativi dettano le disposizioni in materia di anticorruzione anche nei riguardi di soggetti "di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

L'interesse verso tale categoria di soggetti si è manifestata sin dall'approvazione del primo "Piano Nazionale Anticorruzione" del 2013, che ha espressamente definito l'ambito applicativo della

normativa anche nei riguardi degli enti a forma privatistica, ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Successivamente, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», l'A.N.AC. ha adottato una specifica disciplina finalizzata ad orientare gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi».

Da ultimo, A.N.A.C., con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, ha emanato le “Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, che vanno a sostituire la precedente Determinazione 8/2015.

Tali Linee guida, al pari delle precedenti Linee Guida del 2015, hanno inciso sulla disciplina già prevista dal P.N.A. 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l'integrazione e la sostituzione dei contenuti non compatibili con i nuovi indirizzi.

* * *

La soggezione alla disciplina in tema di anticorruzione di siffatta tipologia di enti è stata confermata, in prima fase, dalla Determinazione 12/2015 “Aggiornamento 2015 al P.N.A.” e, successivamente, dal P.N.A. 2016 di cui alla Deliberazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016, a cui rinvia l'aggiornamento al P.N.A. 2017, con particolare riferimento alle indicazioni in merito all'ambito soggettivo di applicazione.

Relativamente alla nozione di “società a controllo pubblico”, il P.N.A. 2016 rinvia alla definizione contenuta nell'allora schema di Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione pubblica,

predisposto in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Riforma Madia"), e dunque all'attuale Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica».

A norma dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico devono intendersi le società «in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» che, a sua volta, definisce «controllo» come «la situazione descritta nell'art. 2359 del Codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

La succitata Determinazione n. 1134/2017 ha poi chiarito che tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della Determinazione n. 8, rappresentate da quanto disciplinato all'art. 2359, co.1, punti n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 c.c. (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare nella situazione in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2639, co. 1, punto n. 3, c.c.).

Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell'art. 2659 c.c. è esercitato da una pluralità di pubbliche amministrazioni.

Le misure contemplate dalla normativa anticorruzione trovano dunque generalizzata applicazione a tutte le entità di diritto privato sottoposte ad un controllo pubblico, proveniente sia da amministrazioni territoriali che da amministrazioni centrali.

La sottoposizione di tali enti anche alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comporta che il modello anticorruzione debba, in tali evenienze, essere armonizzato ed integrato con i modelli di organizzazione e gestione del rischio alla luce del citato D.Lgs. n. 231/01 (a seguire, anche «Modello 231»), secondo gli accorgimenti indicati dal P.N.A., nei relativi aggiornamenti e nella citata Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Con specifico riferimento alle misure organizzative per la prevenzione della corruzione adottate dalle società in controllo pubblico, le nuove Linee Guida prevedono che, “in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012”.

Difatti se, da un lato, il D.lgs. 231/2001 mira a prevenire i reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, dall’altro, la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Alla luce di quanto previsto dalla citata Determinazione e dagli aggiornamenti al P.N.A., gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad integrare il modello previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 con misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 (Piano di Prevenzione della Corruzione, anche in forma di Piano triennale) e a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Più precisamente, i Piani di Prevenzione della Corruzione, costituenti apposita sezione o, comunque, parte integrante del modello 231, devono presentare i contenuti minimi, indicati nell’Allegato 1 al P.N.A. e nei successivi aggiornamenti, nonché e, in via specifica, nella Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Le nuove disposizioni hanno inoltre riformulato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, ai sensi dell’art. 1, co. 2bis, della L. 190/2012 e dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, secondo i quali i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 3, del D.lgs. 33/2013 (società soltanto partecipate dalla pubblica amministrazione) sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

Tuttavia, l’Autorità ha sottolineato al § 3.3.1. della citata Determinazione n. 1134/2017, l’opportunità di integrare, anche in relazione alle su dette società, il modello 231 con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, fatti corruttivi in danno alla società ed alla pubblica amministrazione.

3. Profilo societario

E.G.U.A. S.r.l. è una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita il 26/11/1999.

Le quote societarie sono detenute per il 50,99% dal Comune di Cogorno, per il 49% dalla Società IRETI S.p.A. e per lo 0,01% dal Comune di Cicagna.

La Società ha per oggetto:

- la gestione dei servizi di ciclo di produzione e di distribuzione dell'acqua per usi multipli, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio, nonché la progettazione, costruzione e gestione dei relativi impianti;
- la cura dello studio e della progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua e di altri servizi a rete;
- l'utilizzo del know-how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del ciclo dell'acqua e dei sistemi di rilevamento e trasmissione delle informazioni;
- la realizzazione e l'esercizio in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti simili attinenti al ciclo integrale dell'acqua o ad esso affini.

4. Finalità del Piano

L'adozione ed attuazione del P.T.P.C. risponde all'obiettivo di prevenire comportamenti anche solo potenzialmente suscettibili di determinare o di concorrere alla determinazione di reati di corruzione e di rafforzare i principi di legalità e correttezza nella gestione delle attività aziendali.

Lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio della corruzione intende promuovere, più in generale, il corretto funzionamento delle strutture aziendali e tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Società nei confronti di molteplici interlocutori e, in generale, dell'esterno

In tale contesto, il PTPC è finalizzato a:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e regole interne, ad attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione ed a adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a presidio di detti rischi;

- assicurare la correttezza dei rapporti tra E.G.U.A. e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse o a fenomeni corruttivi;
- integrare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli attuati in base al sistema di controllo interno aziendale.

Il PTPC ha validità triennale e viene rivisto entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, ogni volta che significative variazioni organizzative dovessero determinarne la necessità.

L'aggiornamento annuale tiene conto:

- dell'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di E.G.U.A.;
- dell'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del Piano;
- dell'accertamento di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il Piano 2025 – 2027 si compone quindi di:

- una mappatura del rischio di corruzione per processi aziendali individuati;
- un elenco delle misure di mitigazione del rischio predisposte dalle aree ed i relativi tempi di realizzazione (monitoraggio del rischio);
- un programma per la trasparenza e l'accesso civico.

I destinatari del presente P.T.P.C. sono:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione della società;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Revisore legale dei conti;
- i consulenti della Società;

- i soggetti legati alla Società da contratti di fornitura e/o servizi (nei limiti di quanto espressamente formalizzato in specifiche clausole contrattuali).

5. Procedimento di adozione del Piano

Il Consiglio di Amministrazione della Società E.G.U.A. s.r.l., in data 31/03/2025, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2025-2027, nonché il Piano Triennale Trasparenza e Integrità, quali documenti distinti ma complementari.

Detti Piani sono stati comunicati ai diversi soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul sito *internet* del Comune di Cogorno, all'interno della Sezione "Servizi al cittadino", alla voce "Servizio Idrico Integrato", nonché sul sito di E.G.U.A., alla sezione "Trasparenza".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Sig. Angelo Casazza (che ricopre altresì il ruolo di Responsabile della Trasparenza), ha elaborato il presente documento, che costituisce l'aggiornamento dei precedenti Piani (in sede di aggiornamento, i Piani sono confluiti in un unico documento, con apposita sezione dedicata al Piano di Trasparenza, alla luce delle più recenti Linee Guida ANAC) e che ha come obiettivo principale la costruzione di un nuovo modello organizzativo coordinato, in grado di garantire un sistema efficace di controlli preventivi e successivi per l'insieme delle strutture della società.

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed altri soggetti preposti alla prevenzione della corruzione

Principalmente, il soggetto interno alla Società individuato per i vari processi di adozione del presente Piano è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Sig. Angelo Casazza.

Il su detto Responsabile, inoltre, svolge i seguenti compiti:

1. elabora la proposta di P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;

2. verifica l'efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità e ne propone la modifica, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
3. verifica, d'intesa con i componenti del Consiglio di Amministrazione e con l'Organismo di Vigilanza Monocratico, l'effettiva efficacia delle misure di prevenzione del rischio corruttivo, come delineate dal presente Piano;
4. definisce procedure appropriate per selezionare e formare eventuali dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti dal P.T.P.C.;
5. vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
6. elabora entro il 15 dicembre di ogni anno la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
7. sovrintende alla diffusione della conoscenza del codice di comportamento adottato dalla Società nel 2016;
8. organizza i flussi informativi provenienti dagli organi di controllo e vigilanza e, in particolare dall'Organismo di Vigilanza, e una linea di report continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'A.N.AC.

I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio ed in particolare:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio della corruzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione inoltre vigilano, assieme all'Organismo di Vigilanza, sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

7. Gestione del rischio

L'attività di gestione del rischio, per i fini di prevenzione che caratterizzano il P.T.P.C. si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- mappatura dei processi operativi e individuazione delle aree di rischio;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio.

8. Condotte rilevanti

La prevenzione della corruzione non riguarda i reati di corruzione *stricto sensu*, ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché tutte le situazioni in cui – a prescindere dalla concreta rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento della società, o un danno alla sua immagine, o all'immagine della pubblica Amministrazione a causa dell'utilizzo improprio delle funzioni attribuite.

Tra le fattispecie disciplinate dal codice penale, si fa particolare riferimento ai seguenti reati:

a) Titolo II - Capo I - delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.

Art. 314 - peculato

Art. 316 - peculato mediante profitto dell'errore altrui

Art. 316 bis - malversazione a danno dello Stato

Art. 316 ter - indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

Art. 317 - concussione

Art. 318 - corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 - corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 ter - corruzione in atti giudiziari

Art. 319 quater - induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 320 - corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 321 - pene per corruttore
Art. 322 - istigazione alla corruzione
Art. 322 bis – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Art. 323 - abuso d'ufficio
Art. 325 - utilizzazione d'invenzione per ragione d'ufficio
Art. 326 - rivelazione/utilizzazione di segreti d'ufficio
Art. 328 - rifiuto/omissione di atti di ufficio
Art. 331 - interruzione di servizio pubblico o di pubblica utilità
Art. 334 - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro

b) Titolo II - Capo II – delitti dei privati contro la p.a.

Art. 340 - interruzione di servizio pubblico/pubblica utilità
Art. 346 - millantato credito
Art. 346 bis - traffico di influenza illecite
Art. 349 - violazione dei sigilli
Art. 351 - violazione della pubblica custodia di cose
Art. 353 - turbata libertà degli incanti
Art. 353 bis - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Art. 354 - astensione dagli incanti

c) Titolo III – Capo I – delitti contro l'attività giudiziaria

Art. 371 bis - false informazioni al PM
Art. 372 - falsa testimonianza
Art. 374 - frode processuale
Art. 377 - intralcio alla giustizia
Art. 377 bis - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'AG

e) Titolo VII – Capo III - delitti contro la fede pubblica - falsità

Art. 476 - falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico

Art. 479 - falsità ideologica commessa da pubblico ufficiali in atto pubblico

Art. 482 - falsità materiale commessa dal privato

Art. 483 - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Art. 489 - uso di atto falso

Art. 490 - soppressione distruzione e occultamento di atti veri

Art. 493 - falsità commesse da incaricati di pubblico servizio

f) Titolo XII – Capo III – Sezione IV/V – delitti contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti

Art. 615 ter - accesso abusivo a sistema informatico

Art. 615 quater - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici

Art. 635 ter - danneggiamento di informazioni e programmi utilizzati da ente di pubblica utilità

g) Titolo XIII - Capo II – delitti contro il patrimonio

Art. 640 - truffa

Art. 640 bis - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640 ter - frode informatica.

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di disvalore penalmente rilevante, possono tuttavia costituire la premessa di condotte autenticamente corruttive.

9. Le aree di rischio

Per la natura di E.G.U.A., possono essere considerate a rischio le seguenti aree interne alla stessa:

A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

B) Area di acquisizione e progressione del personale:

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione e/o di consulenza

10. Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- A. identificazione dei rischi;
- B. analisi dei rischi;
- C. ponderazione dei rischi;
- D. identificazione aree e classificazione del rischio.

A. Identificazione dei rischi

L'attività di identificazione richiede che, per ciascun processo o fase di processo, siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno alla società, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della Società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato la società.

L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con il coordinamento del Responsabile della prevenzione.

A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori, che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

B. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti.

A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme).

Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Valore medio della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore medio dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

C. Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Intervallo da 6 a 15 rischio medio

Intervallo da 15 a 25 rischio alto

D. MAPPATURA AREE DI RISCHIO

a) Area affidamento di lavori, servizi e forniture:

Area di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	2	2	4 basso
Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	2	2	4 basso
Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	2	2	4 basso
Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di	2	2	4 basso

	favorire un concorrente			
Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	2	2	4 basso
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione della valutazione di un'anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	2	2	4 basso
Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza	2	2	4 basso
Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato)	2	2	4 basso
Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato;	2	2	4 basso
Redazione cronoprogramma	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	2	2	4 basso
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Certificazione in corso d'opera di necessità di varianti invece non necessarie	3	3	9 medio
Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter Codice Contratti; rischio che	2	2	4 basso

	operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose			
Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	2	2	4 basso

b) Area acquisizioni e progressione del personale:

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione e/o di consulenza

Aree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	3	3	9 medio
Reclutamento	Assunzione tramite centri impiego	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	3	6 medio
Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2 basso
Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Alterazione dei risultati della	2	2	4 basso

		procedura concorsuale			
Conferimento di incarichi di collaborazione e/o di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	3	3	9 medio

11. Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto nonché di azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi decisionali posti in essere dalla Società.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio (CDA – Responsabile Prevenzione Corruzione – Organismo di Vigilanza).

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

a) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
-----------------------	-----------	-------	--------------

Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabile prevenzione corruzione
Nei casi di ricorso all'affidamento diretto assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabile prevenzione corruzione
Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.50/2016	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabile prevenzione corruzione
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabile prevenzione corruzione
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Responsabile prevenzione corruzione
Rispetto del Codice di Comportamento e segnalazione anomalie a Responsabile Prevenzione Corruzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Consiglio di Amministrazione
Obbligo di adeguata attività istruttoria nei processi decisionali	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Consiglio di Amministrazione

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- Esclusione dalle commissioni di valutazione di soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013);
- monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni anno il C.d.A. dovrà trasmettere al Responsabile Prevenzione della Corruzione i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati nell'anno precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione;
- monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara;
- utilizzo delle segnalazioni da comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

b) Area personale

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da d.lgs. n.33/2013	Responsabile prevenzione corruzione
Rispetto del Codice di Comportamento e segnalazione anomalie a Responsabile Prevenzione Corruzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Consiglio di Amministrazione
Obbligo di adeguata attività istruttoria nei processi decisionali	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Consiglio di Amministrazione

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

- monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- utilizzo delle segnalazioni da comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

12. Disposizioni in materia di inconferibilità o incompatibilità

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione cura e vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi conferiti.

In particolare:

- a)** contesta agli interessati l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
- b)** segnala i casi di possibile violazione in tema di inconferibilità o incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013:
 - i.** all'ANAC;
 - ii.** all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 20 luglio 2004 n. 215;
 - iii.** alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - iv.** alle pubbliche amministrazioni che esercitano vigilanza.

Il Responsabile contesta all'interessato l'insorgere della causa di incompatibilità.

Decorso 15 giorni dalla contestazione, perdurando la situazione di incompatibilità di cui ai capi V e AVI del Decreto Legislativo 39/2013, l'incaricato decade e il relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo si risolve di diritto.

II. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

1. Il Programma

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stato definito con l'attuazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in cui è ribadito che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni ed è, inoltre, evidenziato come essa debba avere la finalità di creare un'Amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Nel decreto è specificato come il Programma sia strettamente legato al Piano Triennale Anticorruzione.

Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e di sviluppo della cultura dell'integrità, poiché "definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente", misure che devono essere collegate con quelle previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

2. Adozione del Programma

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente al Piano per la Prevenzione della Corruzione, di cui è parte integrante.

Il programma è, di norma, approvato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per le eventuali revisioni e aggiornamenti del programma, saranno presi in considerazione:

a) segnalazioni e suggerimenti provenienti da soggetti interni all'Azienda;

- b) segnalazioni dei cittadini, mediante lo strumento dell'accesso civico o nel corso di eventuali iniziative dedicate al tema;
- c) aggiornamenti normativi da parte del Ministero, ANAC o altri organi competenti.

3. Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza di E.G.U.A. è il Sig. Angelo Casazza - che ricopre altresì il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – il quale coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

Il Responsabile, nello svolgimento della sua attività tesa alla garanzia della massima trasparenza, si coordina strettamente con l’Organismo di Vigilanza al fine di assicurare l’adeguato livello di integrità richiesto dalla normativa vigente.

4. Comunicazione del Programma

Il Programma, unitamente al Piano di cui è parte, sarà pubblicato sul sito *internet* del Comune di Cogorno (www.comune.cogorno.ge.it), quale socio di maggioranza della Società, nella sezione “Servizi al cittadino” alla voce “Servizio Idrico Integrato “, nonché sul sito di E.G.U.A., nell’area “Trasparenza”.

La Società pubblica il Programma ed i suoi successivi aggiornamenti attenendosi al principio della tempestività.

Pertanto, la pubblicazione avverrà entro 15 giorni dall’adozione del Programma o di un suo eventuale aggiornamento.

5. Caratteristiche dei dati pubblicati

Il Responsabile ed il Consiglio di Amministrazione devono curare la qualità della pubblicazione, affinché i cittadini possano accedere agevolmente alle informazioni.

In particolare, i dati ed i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle caratteristiche di cui alla tabella alla pagina seguente.

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati ed i documenti devono essere pubblicati in modo corretto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. A tal fine occorre: evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca o complichino l'effettuazione di calcoli e comparazioni nonché selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (es: dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato secondo il principio della tempestività.
Formato aperto	Le informazioni ed i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, accessibile a tutti i cittadini.

6. Rispetto delle prescrizioni previste dal Programma

Alla corretta attuazione del Programma provvede il Responsabile, il quale, coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza, svolge il controllo sull'attuazione del Programma stesso, riferendo al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine, il Responsabile evidenzia e informa i componenti del Consiglio di Amministrazione delle eventuali carenze, mancanze o incoerenze riscontrate, cosicché gli stessi provvedano a sanare le inadempienze entro e non oltre 45 giorni dalla segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

7. Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, e prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Oggetto dell'accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti qualificati espressamente come pubblici, per i quali vige l'obbligo della pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e secondo gli ambiti soggettivi di applicazione della normativa, come declinati da CIVIT/ANAC (delibera n. 50/2013 e s.m.i.) e dal Ministero della Funzione Pubblica (Circolare n. 1/2014 e s.m.i.).

8. Accesso civico generalizzato

Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto il c.d. "accesso civico generalizzato", mediante il quale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto. L'esercizio di questo diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva della persona che lo richiede.

La Determinazione ANAC n. 1309 ribadisce che l'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, comma 1, del "Decreto trasparenza", che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa.

L'accesso generalizzato si delinea come istituto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e va inteso come "espressione di una libertà che incontra, quali unici

limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni".

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, ed è presentata al Consiglio di Amministrazione.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali. Se sono individuati soggetti controinteressati, va data comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento di accesso civico (trenta giorni) è sospeso fino alla scadenza del termine per l'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede alla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Caso di accoglimento

La Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicarli sul sito e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, nonostante l'opposizione degli eventuali controinteressati, fatti salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione a questi ultimi e provvede a trasmettere al soggetto che ha fatto l'istanza i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

Caso di diniego

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, a seguito della rilevazione di circostanze indicate dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013, o di mancata risposta entro il termine dei trenta giorni, il richiedente

può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il RPC provvede entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPC è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore al termine di dieci giorni di cui al precedente comma.

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- A. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- B. la sicurezza nazionale;
- C. la difesa e le questioni militari;
- D. le relazioni internazionali;
- E. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- F. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- G. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- A. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- B. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- C. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Registro degli accessi

Premesso che l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato, EG.U.A. predispone una raccolta

organizzata delle richieste di accesso, attraverso apposito “Registro degli accessi”, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Tale registro contiene l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito.